



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

Adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2001
Modificato con deliberazione C. C. n. 05 del 04/02/03
Modificato con deliberazione C. C. n. 15 del 27/03/03
Modificato con deliberazione C. C. n. 47 del 31/08/11
Testo coordinato con effetti dal 01/01/2011

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 3 -SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	3
ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA	3
ARTICOLO 5 - GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO.....	4
ARTICOLO 6 - TASSABILITÀ E NON TASSABILITÀ DI LOCALI ED AREE	4
ARTICOLO 7 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE.....	5
CAPO II – MODALITA’ DI APPLICAZIONE – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI	6
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	6
ARTICOLO 9 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	6
ARTICOLO 10 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE	7
ARTICOLO 11 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	8
ARTICOLO 11 BIS - RIDUZIONI TARIFFARIE A SEGUITO DELLA IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	8
CAPO III - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE.....	8
ARTICOLO 12 – COMMISURAZIONE E TARIFFE	8
ARTICOLO 13 – CATEGORIE AD OMOGENEA PRODUZIONE DI RIFIUTI	9
ARTICOLO 14 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	9
CAPO IV – PROCEDURE, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	10
ARTICOLO 15 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE	10
ARTICOLO 16 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI	11
ARTICOLO 17 - MEZZI DI CONTROLLO	11
ARTICOLO 18 - SANZIONI.....	12
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO DINAMICO ED ENTRATA IN VIGORE	12

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Istituzione della tassa annuale

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni contenute nella L. n. 212/2000 recante "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente.

Articolo 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della Tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Articolo 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Articolo 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o detenga locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.

Per i locali di uso abitativo affittati in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tassa, qualora non venga corrisposta da chi effettivamente possiede o detiene l'immobile, è dovuta dal proprietario dei locali.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 5 - Gettito complessivo della tassa e costo del servizio

Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa devono essere determinate in modo da rispettare i limiti previsti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni e secondo la percentuale di copertura del costo di esercizio del servizio fissato annualmente in sede di bilancio preventivo.

Articolo 6 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

• LOCALI

Non sono assoggettati alla tassa, i locali che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

- a. locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 2.00;
- c. le scale e gli androni dei condomini e box auto;
- d. balconi, terrazze esterne e scoperte;
- e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- g. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea certificazione rilasciata dall'UTC, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- h. cave di sola areazione, chiostrine, sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- j. edifici o loro parti adibiti ad attività di culto;
- k. gli edifici scolastici;
- l. fermo restando quanto disposto dal successivo art. 10, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accordata a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente sulla base delle norme e del regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

• AREE SCOPERTE

Sono soggette a tassazione le aree scoperte operative, ossia dove viene svolta un'attività economica, nonché quelle ad esse pertinenti o accessorie, fermo restando quanto disposto al successivo art. 10.

Sono escluse dalla tassazione tutte le altre aree scoperte diverse da quelle operative.

Ai fini del calcolo della superficie, non si prendono in considerazione:

- aree operative per le quali si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- aree operative adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree operative di stazioni di servizio carburante e similari visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli.

Articolo 7 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

CAPO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Articolo 8 - Modalità di applicazione della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti ed aree scoperte operative, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Per le abitazioni coloniche o per gli insediamenti situati al di fuori dell'area di raccolta, la tassa è dovuta; i relativi occupanti o detentori sono comunque tenuti a conferire i rifiuti urbani interni negli appositi contenitori.

La tassa è dovuta in misura pari al 40% delle relative tariffe, se gli insediamenti non perimetrati ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di N.U. – Raccolta differenziata – Delibera C.C. n. 138 del 29/12/98, siano ubicati a distanza inferiore a 300 metri dal più vicino contenitore, ed al 20% per gli altri casi.

Articolo 9 – Riduzioni e agevolazioni

Riduzioni tariffarie (per particolari condizioni d'uso):

- a. abitazione con unico occupante. Riduzione tariffaria del 30%;
- b. abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, con espressa dichiarazione di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato. Riduzione tariffaria del 30%;
- c. locale, diverso dalla abitazione, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Riduzione tariffaria del 30%;
- d. locali a disposizione di soggetti che abbiano la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, risiedono o dimorino all'estero, con espressa dichiarazione di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato. Riduzione tariffaria del 30%;
- e. uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali. Riduzione tariffaria del 30%;
- f. i locali e aree occupati o detenute da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, art. 10, godono di una riduzione tariffaria, non cumulabile con nessuna altra fattispecie, del 50%. Tale riduzione è accordata, su richiesta della parte e a condizione che l'ONLUS dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, c. 2, del predetto decreto;
- g. locali a disposizione di soggetti che abbiano la residenza o la dimora per più di otto mesi all'anno, in località fuori dal territorio comunale, in Italia o all'estero, per comprovati

motivi di lavoro o che siano titolari di pensione di vecchiaia, con espressa dichiarazione di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato. Riduzione tariffaria del 70%. Per le aree scoperte operative, nonché per quelle ad esse pertinenti o accessorie, con un basso grado di produttività dei rifiuti è concessa una riduzione tariffaria del 30%. Tale riduzione viene accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente. Tale riduzione è cumulabile soltanto con quella prevista al comma 4, dell'art. 8, cumulo che non potrà comunque superare l'80% della tariffa ordinaria.

Agevolazioni speciali (art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507):

- a. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

Le riduzioni e le agevolazioni sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie per attività produttive

In caso di esercizio di attività, in grado di produrre separatamente rifiuti urbani, speciali assimilati e speciali, ma le cui rispettive superfici utilizzate non sono sempre le stesse, per cui non risultano quantificabili in modo certo, perché non delimitate in modo permanente, la Tassa è applicata con riferimento alla complessiva superficie utilizzata, percentualmente ridotta come di seguito indicata:

ATTIVITA'	RIDUZIONE
Ambulatori e laboratori medici, dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi.	20%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto, e macchine agricole.	20%
Gommisti ed elettrauti.	20%
Caseifici e cantine vinicole.	20%
Falegnamerie.	20%
Autocarrozzerie, verniciatori in genere e galvanotecnici.	20%
Officine di carpenteria metallica.	20%
Tipografie, flessografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie.	20%
Laboratori fotografici o eliografici.	20%
Distributori di carburanti	20%
Produzione di allestimenti pubblicitari e insegne.	20%
Pasticcerie e rosticcerie	15%
Lavorazione di materie plastiche	20%

La precedente riduzione viene accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente ed a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei

rifiuti speciali tossici e nocivi. Per eventuali attività non considerate nel precedente prospetto si fa riferimento a criteri di analogia.

Tali riduzioni sono cumulabili soltanto con quella prevista al comma 4, dell'art. 8.

Articolo 11 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani, quelli previsti all'art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana – raccolta differenziata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 29/12/98. In particolare si tratta di materiali simili a quelli indicati al punto 1.1.1. della delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Articolo 11 bis - Riduzioni tariffarie a seguito della implementazione della raccolta differenziata

(articolo efficace dal 01/01/2011)

Il soggetti passivi di cui all'art. 4, in regola con il pagamento della tassa, possono usufruire di riduzioni tariffarie derivanti dalla raccolta differenziata.

Le riduzioni sono concesse, secondo una percentuale fissata dal Consiglio Comunale, solo a coloro che dimostrino di effettuare la raccolta differenziata e solo a condizione che lo sviluppo della raccolta differenziata produca per il Comune minori costi di gestione, in termini di minori costi di trasporto e conferimento rifiuti, nonché di minor importo della corrispondente ecotassa e di riconoscimento dei ricavi da raccolta differenziata ottenuti dai Consorzi di filiere ed attribuiti al Comune.

Le riduzioni possono essere riconosciute nell'anno o nell'anno successivo e comunque solo dopo l'effettivo incasso delle somme da parte del Comune e del conseguimento delle economie di spesa.

Per le modalità applicative delle riduzioni di cui al presente articolo si rimanda ad un apposito regolamento sulla raccolta differenziata che dovrà essere approvato da parte del Consiglio Comunale”.

CAPO III - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Articolo 12 – Commisurazione e tariffe

In applicazione del D. Lgs. 507/93, art. 65, commi 1 e 2, la Tassa, sulla base della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani effettivamente prodotti, è commisurata al costo di smaltimento.

Le tariffe, per ogni categoria e sottocategoria, sono annualmente stabilite dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti stabiliti dalla Legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

Articolo 13 – Categorie ad omogenea produzione di rifiuti

Sono definite le seguenti categorie di locali ed aree ritenute ad omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e quindi tassabili con la medesima misura tariffaria:

- CATEGORIA A) - ex art. 68 del D. Lgs. 507/93:

Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali, sportive, ricreative, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, depositi di stoccaggio, di macchine, materiale militare e discoteche.

- CATEGORIA B) - ex art. 68 del D. Lgs. 507/93 (non presente nel territorio comunale):

- CATEGORIA C) - ex art. 68 del D. Lgs. 507/93:

Locali ad uso abitazione per nuclei familiari, collettività e convivenze, alberghi.

- CATEGORIA C1): *categoria efficace dal 01/01/2011*

Magazzino, deposito, garage (categoria catastale C2, C6)

- CATEGORIA D) - ex art. 68 del D. Lgs. 507/93:

Locali ed aree adibiti ad attività terziarie quali laboratori, ambulatori privati, studi medici, laboratori di analisi cliniche, sale di bellezza, studi professionali, uffici commerciali, banche e assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, parcheggi e posteggi, circoli sportivi e ricreativi, altre attività ad uso privato e di tutto quanto non individuabile nelle altre classi.

- CATEGORIA E) - ex art. 68 del D. Lgs. 507/93:

Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o di vendita al dettaglio di beni non deperibili.

- CATEGORIA F) - ex art. 68 del D. Lgs. 507/93:

Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Articolo 14 - Tassa giornaliera di smaltimento

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita, dal 1° gennaio 1995, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 15%.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni ed attività di cui al vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a. occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
- b. occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

CAPO IV – PROCEDURE, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.

Per i nuclei familiari residenti nel Comune, nelle denunce di cui sopra oltre ai dati del dichiarante non sono richiesti i dati identificativi degli altri componenti del nucleo, responsabili solidali, in quanto si tratta di elementi già in possesso dell'ufficio impositore.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio; purché detta denuncia di cessazione sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 16 - Accertamento, riscossione, rimborsi

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993 mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Eventuali eccedenze sono rimborsate dal Concessionario del servizio di riscossione entro i termini di legge e con le procedure previste dal D.P.R. 28/1/1988 n. 43.

La riscossione della TARSU può essere effettuata anche mediante l'emissione di apposita bolletta e può essere attuata:

- a) direttamente dal Comune;
- b) da società pubblica o privata, a ciò delegata dal Comune, in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 446/1997.

La scelta del sistema di riscossione è demandata alla Giunta Comunale.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Articolo 17 - Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previsti dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Il procedimento di accertamento delle superfici potrà essere avviato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile; ricorrendo alla banca dati catastali potrà essere definita la misura totale delle superfici occupate/detenute, computando in metri quadrati 16 ogni vano posseduto.

Articolo 18 - Sanzioni

Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

In caso di riscossione diretta o in regime di affidamento della TARSU, nelle fattispecie di omesso o ritardato pagamento, è prevista l'emissione di un apposito avviso di liquidazione con la conseguente irrogazione della sanzione prevista all'articolo 13, del D. Lgs. n. 471/97 oltre i relativi interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'esercizio in cui doveva avvenire il pagamento. Per le predette ipotesi sanzionatorie è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Articolo 19 - Disposizioni finali e rinvio dinamico ed entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione regolamentare si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento ha efficacia dal 1° Gennaio del corrente anno, in conformità a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 27 della L. n. 448/01;